

Roma, 8 febbraio 2007



## Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/0001741

Al Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna  
AUSL di Imola  
Via Amendola, 2  
40126 – Bologna

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola in materia di lavoro straordinario.

Con apposita istanza di interpello il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola pone tre distinti quesiti in materia di lavoro straordinario:

a) in primo luogo si chiede se *“le ore straordinarie rese a seguito di chiamata per il servizio di pronta disponibilità possano costituire una deroga ai limiti fissati, ai sensi dell’art. 5 co. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 66/2003, nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori”*;

b) viene, inoltre, richiesto se *“le ore straordinarie effettuate per formazione ed aggiornamento possano costituire un’ulteriore deroga ai limiti fissati dall’art. 5 co. 4 lett. c) del citato D. Lgs. n. 66/2003, per eventi particolari collegati all’attività produttiva”*;

c) si chiede, infine, se *“il personale direttivo appartenente alle categorie D e DS, nonché il personale con qualifica dirigenziale del comparto sanità possano essere ricondotti al regime derogatorio previsto dall’art. 17 co.5 del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di riposo giornaliero, pausa, lavoro notturno e durata massima settimanale”*.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al primo quesito si osserva che il servizio di pronta disponibilità *“in particolari settori critici e ad alta specializzazione di attività (blocco operatorio, dipartimento di emergenza/urgenza...)”* è volto a sopperire ad attività non prevedibili e ad evitare un pericolo grave ed immediato e pertanto le relative ore di straordinario sembrano potersi effettuare in deroga al limite legale delle 250 ore annue.

A tal proposito occorre puntualizzare che le ore di lavoro straordinario rese nelle citate situazioni vanno più opportunamente ricondotte ai casi previsti dall'art. 5 co.4 lett. b) anziché lett. a) del citato decreto legislativo (*“casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”*).

Con riferimento al secondo quesito premesso che, nel caso di specie, l'attività di aggiornamento e formazione professionale costituisce un obbligo del datore di lavoro contrattualmente determinato (art. 20 CCNL comparto sanità del 2004), ai fini della computabilità di tale attività nei limiti di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, si evidenzia che tale scelta compete alla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso articolo (*“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso...”*).

Infine, per quanto concerne il terzo quesito, si osserva che l'operatività dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 presuppone che, a causa delle caratteristiche peculiari dell'attività esercitata, la durata dell'orario di lavoro non risulti quantificata né predeterminabile, ovvero la sua determinazione sia rimessa al lavoratore. Nel caso prospettato il CCNL di riferimento prevede una durata determinata delle prestazioni per la totalità delle categorie dei lavoratori citati (D, DS ed il personale con qualifica dirigenziale), pertanto detto personale non sembra rientrare nel regime derogatorio previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 in ragione delle esplicite previsioni della contrattazione collettiva di settore.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

**PP**

AG